conveniente di ordine materiale; noi esplicheremmo quello che, a detta dell'onorevole ministro e del relatore, è quasi il criterio dominante della legge, cioè la protezione morale, e mentre noi scriveremmo nel libro di onore anche quei fanciulli che hanno perduto il genitore che non esercitava la patria potestà, non imporremmo nessun peso al bilancio della istituzione, perchè, se è vero che costoro, che pure hanno il titolo onorifico di orfani di guerra, si siano venuti a trovare in condizione da non aver bisogno della protezione dello Stato, c'è la legge che salva il bilancio, perchè l'articolo 8, alla lettera *c*, dice che l'assistenza si presta soltanto in caso di bisogno. Per conseguenza, credo che sia ingiusto escludere dal novero degli orfani i figli di coloro che, pur essendo o padri o madri non esercitavano la patria potestà.

Queste le poche osservazioni che ho creduto di fare. Mi pare che l'inciso del progetto restringa, mentre il mio emendamento allarghi la portata della legge. Ora, siccome in questo studio del progetto, siamo tutti d'accordo nel voler allargare più che sia possibile la protezione, estendiamola nella pratica anche a questa parte dei derelitti e degli sperduti. Io non trovo perciò che vi sia alcuna ragione morale e sostanziale per non accettare il mio emendamento, che affido all'onorevole ministro ed alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini per svolgere il seguente emendamento:

« *Al primo comma sopprimere le parole:* esercitante la patria potestà o la tutela legale, *ed aggiungere le seguenti:* od il sostegno della famiglia ».

« *Al secondo comma dopo le parole:* legittimati, *aggiungere:* o adottivi, *e sopprimere la parola:* riconosciuti ».

« *Allo stesso secondo comma sopprimere le parole:* e delle donne maritate ».

Mi sembra che questo emendamento sia uguale a quello dell'onorevole Landucci.

SANDRINI. Precisamente, i miei emendamenti sono assorbiti da quello generico del collega Landucci che porta anche la mia firma e da quello dell'onorevole Sichel. Dirò una sola parola per prospettare il caso del padre che fosse morto e fosse vivente la sola madre che, per un trascorso qualsiasi, fosse stata privata della patria potestà. In un caso miserando di siluramento o di incursione aerea, l'orfano non avrebbe diritto alla tutela, perchè la madre non esercitava la patria potestà. Veda onorevole ministro quale sproporzione si viene a creare fra la situazione del figlio legittimo (in questo caso del figlio legittimo di madre che ha perduto la patria potestà) e la situazione dei figli naturali i quali, non avendo sopra di sè la patria potestà, pure hanno diritto alla completa assistenza nel caso dell'articolo 3. Che bisogno c'è quindi di scrivere le parole « esercitante la patria potestà »? Ben s'intende che quando il figlio è orfano di padre e viene colpito anche dalla disgrazia massima di perdere la madre, è orfano assoluto e deve aver diritto all'assistenza dello Stato, anzi di più nel caso che la madre avesse perduto la patria potestà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalini il quale, insieme coll'onorevole Albertelli, ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere*:

c) ai figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in dipendenza dello stato di guerra ».

CASALINI. L'articolo 2 ha bisogno di due varianti di forma: la prima riguarda la frase « l'assistenza è accordata ». L'articolo primo parte dal concetto della protezione e dell'assistenza; invece nell'articolo 2 si abbandona la protezione e non si parla più che di assistenza. E così in tutto il contesto della legge sarebbe necessario di dire « la protezione e l'assistenza », invece dell'assistenza sola.

La seconda variante di forma riguarda l'aggiunta da me proposta. È vero che dei figli degli inabili si parla nell'articolo 41, ma siccome qui si precisa quali sono i soggetti all'assistenza e vigilanza dello Stato, bisognerebbe collocare in questo punto quanto riguarda i figli degli invalidi per non costituire direi quasi un grado inferiore al diritto di questi figli dei nostri combattenti. Viceversa all'articolo 41 si potrebbe parlare degli interdetti di cui non vi è alcuna parola nel progetto, dopo quanto è detto nell'articolo 2.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PEANO, *relatore*. Innanzi tutto prendo ad esame l'emendamento dell'onorevole Landucci ed altri colleghi. La questione che essi fanno è questa, cioè perchè nel-